**DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al: 21-10-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante

istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante

testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre

1997, n. 352;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai

sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,

di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del

paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal

Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

PARTE PRIMA  
Disposizioni generali

Articolo 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica

tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le

attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le

disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del

suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i

comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio

culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro

attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del

loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni

appartenenti al patrimonio culturale ***((, ivi compresi gli enti***

***ecclesiastici civilmente riconosciuti, ))*** sono tenuti a garantirne la

conservazione.

6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la

valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5

sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai

beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi

degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico,

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le

altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali

testimonianze aventi valore di civilta'.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati

all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,

culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli

altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono

destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le

esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di

tutela.

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella

disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata

attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il

patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione

per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche

attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e

comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di

tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni

stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita'

culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita

direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite

forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e

4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi

***((del comma 6))*** del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali

di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad

amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le

province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",

cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in

conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del

presente codice.

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON***

***MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125))***.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata

"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni

di tutela su ***((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte***

***librarie, libri, stampe e incisioni,))*** carte geografiche, spartiti

musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con

relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di

differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori

forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne

facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di

cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono

esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui

alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre

assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse

finalita' perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi

dei ***((commi 3, 4, 5 e 6))***, il Ministero esercita le potesta' di

indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di

perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella

disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , ***(( anche***

***da parte delle persone diversamente abili, ))***al fine di promuovere lo

sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il

sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

***(( In riferimento al paesaggio, ))***la valorizzazione comprende

altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a

tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi

valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela

e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei

soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del

patrimonio culturale.

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione

del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di

valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali

principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle

attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis

***(( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))***

***(( 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate***

***dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale***

***immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita'***

***culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed***

***il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del***

***presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze***

***materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per***

***l'applicabilita' dell'articolo 10. ))***

Articolo 8

Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le

potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di

attuazione.

Articolo 9

Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad

enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni

religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni

provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le

rispettive autorita'.

2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese

concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del

Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso

esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate

sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose

diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della

Costituzione.

Articolo 9-bis.

***(( (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni***

***culturali). ))***

***((1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte***

***salve le competenze degli operatori delle professioni gia'***

***regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e***

***conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla***

***valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e***

***II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla***

***responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze,***

***di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,***

***antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori***

***restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e***

***tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in***

***possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale))***.

PARTE SECONDA  
Beni culturali  
TITOLO I  
Tutela  
Capo I  
Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo

Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'

ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche

private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi

espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni,

degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed

istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni

altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che

assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616 .

3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la

dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,

appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che

rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale

interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che

rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro

riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,

dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della

storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ***((. Se le***

***cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un***

***collegamento identitario o civico di significato distintivo***

***eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo'***

***comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione,***

***la dichiarazione di monumento nazionale))***;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

eccezionale per l'integrita' e la completezza del patrimonio

culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che

non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per

tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per

rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o

etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3,

lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le

primitive civilta';

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca,

alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di

riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli,

nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,

aventi carattere di rarita' e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere

di rarita' e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole

cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi

carattere di rarita' e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse

artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani

di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico

od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od

etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale

tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette

alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al

comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui

esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose

indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore

vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le

seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le

iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,

esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi

oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad

oltre ***((settanta))*** anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore

artistico, a termini dell'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari

di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in

movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,

comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque

anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, a

termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della

scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, a termini

dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di

tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui

all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita'

delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i

presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di

autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre

***((settanta))*** anni ***((...))***, sono sottoposte alle disposizioni della

presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di

cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta

formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai

relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di

cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale

stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di

valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2

e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.

I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di

redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e

schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto

con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso

all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della

competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero

fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la

predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e

della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri

soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato

riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono

escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al

demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici

territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai

competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione

qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non

vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le

quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente

alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali

di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo

13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti

dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti

alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato

oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il

provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio

informatico , conservato presso il Ministero e accessibile al

Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio

del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in

funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di

cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino

in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni

dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne

forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui

all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela

anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque

modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione

dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e

di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa

che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di

valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione

degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del

termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione

di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la

comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare,

delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III

e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del

termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero

stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di

procedimento amministrativo.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal

Ministero. ***((Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera***

***d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente organo centrale***

***del Ministero.))***

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa

che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta

raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o

mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su

richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia

nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore

a qualsiasi titolo.

***((2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un***

***apposito elenco, anche su supporto informatico. ))***

Articolo 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso ***(( il provvedimento conclusivo della verifica di cui***

***all'articolo 12 o ))*** la dichiarazione di cui all'articolo 13 e'

ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,

entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli

effetti del provvedimento impugnato.

Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni

previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I

del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide

sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione

dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma

l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti

pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e

coordina le relative attivita'.

2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con

decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle

regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,

scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di

integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e

degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle

universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti

studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di

catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,

con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,

curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,

previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo

nazionale dei beni culturali ***(( in ogni sua articolazione ))***.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai

sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la

sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II  
Vigilanza e ispezione

Articolo 18

Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali ***(( , sulle cose di cui***

***all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da***

***prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, ))***

compete al Ministero.

***(( 2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano***

***alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero***

***provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di***

***coordinamento con le regioni medesime. ))***

Articolo 19

Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso

non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,

ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato ***(( di***

***conservazione o di custodia ))*** dei beni culturali.

***(( 1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti***

***possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela***

***indiretta date ai sensi dell'articolo 45. ))***

Capo III  
Protezione e conservazione  
Sezione I  
Misure di protezione

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, ***(( deteriorati,***

***))*** danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere

storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro

conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono

essere smembrati.

Articolo 21

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

***(( a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva***

***ricostituzione, dei beni culturali; ))***

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali ***(( mobili***

***))***, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi

privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi

dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle

biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10,

comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi

organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi

privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi

dell'articolo 13 .

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di

dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al

soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della

denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non

subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti

ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione ***((, ma***

***comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di***

***cui all'articolo 18 ))***.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere

e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad

autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso

dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di

cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su

descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e

puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque

anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare

prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione

al mutare delle tecniche di conservazione.

Articolo 22

Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione

prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia

di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di

centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della

soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi

integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso

fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. ***(( Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura***

***tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al***

***richiedente ed ))*** il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino

all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e

comunque per non piu' di trenta giorni.

***(( 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'***

***diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non***

***provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,***

***il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6***

***dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. ))***

Articolo 23

Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21

necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e'

possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi

previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della

denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata

dal relativo progetto.

Articolo 24

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da

parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti

pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto

pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'

essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il

soggetto pubblico interessato.

Articolo 25

Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni

culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, ***(( l'assenso***

***espresso ))***in quella sede dal competente organo del Ministero con

dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e

contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione

del progetto ***((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione***

***di cui all'articolo 21 ))***.

***(( 2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la***

***decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni***

***di legge in materia di procedimento amministrativo. ))***

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole

adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto

adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Articolo 26

***(( (Valutazione di impatto ambientale). ))***

***((1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto***

***ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui***

***agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,***

***n. 152.***

***2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di***

***impatto ambientale risulti che il progetto non e' in alcun modo***

***compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui***

***quali esso e' destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia***

***negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di***

***impatto ambientale si conclude negativamente.***

***3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto***

***risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui***

***all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico***

***ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile***

***2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di***

***servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile***

***2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni***

***culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione***

***dei lavori.))***

***((31))***

----------------

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti

di VIA avviati dal 16 maggio 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di

verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio

2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla

medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero

sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo

decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa

previgente".

Articolo 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli

interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene

tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla

soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti

degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Articolo 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi

iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero

condotti in difformita' dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare

l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose

indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora

intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la

dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta

giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del

soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di

dichiarazione.

4. In caso di realizzazione ***(( di lavori pubblici ))*** ricadenti in

aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano

intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la

dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente puo'

richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree

medesime a spese del committente ***(( . . . ))***.

Sezione II  
Misure di conservazione

Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante

una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio,

prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a

limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo

contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli

interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale

e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e

dell'identita' del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso

un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al

recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei

suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone

dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il

restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e

con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca

competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di

intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di

progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli

interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e

superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via

esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi

della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori

che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di

conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di

beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il ***(( Ministro***

***dell'universita' e della ricerca ))***, sono definiti i criteri ed i

livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta

formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al

comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso

lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il ***((***

***Ministro dell'universita' e della ricerca ))***, sono individuati le

modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di

funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita'

della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e

dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e

avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un

rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a

seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma

di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del

corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con

provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della

domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai

commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di

manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate

di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei

requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti

lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita

esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'

complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'

assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa

regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di

qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con

il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,

possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere

interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare

attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed

attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni

culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono

essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9,

scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'

attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali

nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di

garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro

appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private

senza fine di lucro ***(( , ivi compresi gli enti ecclesiastici***

***civilmente riconosciuti, ))***fissano i beni culturali di loro

appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro

destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali

sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. ***(( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare***

***i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti***

***medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi***

***storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da***

***oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. ))*** ***((Agli***

***stessi obblighi di conservazione e inventariazione ))*** sono

assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi

titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la

dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei

relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al

Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

Articolo 31

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni

culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a

qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a

richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai

contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica

eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini

della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi

statali previsti ***((dall'articolo))*** 37 e' disposta dagli organi del

Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili,

determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ***((34))***

---------------

AGGIORNAMENTO (34)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma

314) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio

2019.

Articolo 32

Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o

detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare

la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di

cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione

tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di

avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del

bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni

dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione

diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o

detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo

delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le

eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio

dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso

dalla soprintendenza ***(( al comune e alla citta' metropolitana ))***, che

possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione

della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie

all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a

modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da

esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con

l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare

immediatamente le misure conservative necessarie.

Articolo 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o

eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a

carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli

interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni

in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o

in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare

dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione

all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,

possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche

mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e

3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il

Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario,

possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste

dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate

patrimoniali dello Stato.

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal

proprietario, possessore o detentore del bene culturale per

l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per

un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi

sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento

pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero

ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi

sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui

al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali

contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti

benefici fiscali. (16) ***((17))***

---------------

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e'

sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni".

---------------

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.

228, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto e fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla

medesima data e non ancora erogati ai beneficiari e' sospesa la

concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Articolo 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e

collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di

avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti

percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,

regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si

provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di

riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui

mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito

ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni

culturali per la realizzazione degli interventi conservativi

autorizzati.

2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente

agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali

sul capitale erogato.

3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero

all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con

convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per

interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui

il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il

particolare valore artistico. (16) ***((17))***

---------------

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e'

sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni".

---------------

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.

7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n.

228, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto e fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla

medesima data e non ancora erogati ai beneficiari e' sospesa la

concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Articolo 38

***(( Accessibilita' al***

***pubblico dei beni culturali ))***

oggetto di interventi conservativi

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi

conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella

spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto

interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita'

fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da

stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della

assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della

concessione del contributo ai sensi ***(( degli articoli 35 e 37 ))***.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali

dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia

degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei

beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura

del soprintendente, ***(( al comune e alla citta' metropolitana ))*** nel

cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 39

Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni

culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad

amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e

l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1***((. . .))*** sono assunte

dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la

competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto

ed alla vigilanza sui lavori.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a

beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio

dei lavori ***(( al comune e alla citta' metropolitana ))***.

Articolo 40

Interventi conservativi su beni delle regioni

e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri

enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono

disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con

l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle

prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono

lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'

altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di

preventivi accordi programmatici.

Articolo 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati

dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano

all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti

relativi agli affari esauriti da oltre ***((trent'anni))***, unitamente

agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva

e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita

della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli

atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio

professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i

direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di

documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di

danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i

responsabili delle amministrazioni versanti.

3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state

effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a

carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti

pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e

agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il

trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite

Commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il

soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli

archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti

del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta

tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla

definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione

dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i

versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura

riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono

disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il

Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal

Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al

Ministero degli affari esteri non si applicano altresi' agli stati

maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica, nonche' al Comando generale dell'Arma dei

carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere

militare e operativo.

Art. 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il

proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal

Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del

Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso

decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso

agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della

Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i

loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le

determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio

archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento

adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione

e funzionamento della Corte medesima.

3-bis. ***(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 ))***.

Articolo 43

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente

custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di

garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi

dell'articolo 29.

***(( 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente***

***archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli***

***archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di***

***cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte***

***degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne***

***sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su***

***proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione***

***separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti***

***dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a***

***carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione***

***del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori***

***oneri a carico della finanza pubblica. ))***

Articolo 44

Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in

amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,

archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in

comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo

ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la

fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di

particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni

delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i

pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si

intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,

qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la

disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche

prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il

comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione

dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le

relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico

del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'

assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'

articolo 48, comma 5.

5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo

assenso del competente organo ministeriale, beni culturali

appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia

specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti

depositanti ***((, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese***

***medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in***

***ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi***

***di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del***

***presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico***

***della finanza pubblica ))***.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si

applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III  
Altre forme di protezione

Articolo 45

Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure

e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo

l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la

prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e

di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai

sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli

enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni

medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46

Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,

anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici

territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario,

possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le

prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la

comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente

gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento

mediante idonee forme di pubblicita'.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile

in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela

indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata

anche al comune e alla citta' metropolitana.

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea

immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si

riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del

termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ***(( ai***

***sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento***

***amministrativo ))***.

Articolo 47

Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso

amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta

e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi

titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo

posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha

efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o

detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni

stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela

indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo

16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la

sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48

Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed

esposizioni:

a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;

c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed

e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui

all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie

indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),

nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati

all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti

allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata

al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della

manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere

in prestito.

3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di

conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche

delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata

all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I

criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio

dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato

all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per

il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua

congruita' da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale

promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o

istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere

sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'

e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si

provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito

del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e

delle finanze.

6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta

dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di

mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a

carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni

previste dalla normativa fiscale.

Articolo 49

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di

pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

***(( Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal***

***soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la***

***pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa,***

***a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale***

***emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ))***

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni

indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di

pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa

in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e

sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla

compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di

pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni

tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente,

valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o

storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a

fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per

l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non

superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla

osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei

lavori medesimi.

Articolo 50

Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre

ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,

iscrizioni, tabernacoli ***(( ed altri elementi decorativi di edifici***

***))***, esposti o non alla pubblica vista.

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre

ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,

tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti

vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in

materia.

Articolo 51

Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi

d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere,

documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme

ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di

interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai

sensi dell'articolo 13.

2. E' altresi' vietato modificare la destinazione d'uso degli

studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario

e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali

storici tradizionali (25)

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di

riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,

sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi

valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali

vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del

commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i

comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a

chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato

tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute

quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle

convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di

assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto

della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della

Costituzione. (25)

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e

degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi

turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi

contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa

con ***((la regione e))*** i Comuni, adottano apposite determinazioni volte

a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche

esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso

pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le

attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la

necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a

seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di

suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del

Ministero ***((, la regione))*** e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti

di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto

1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo

pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con

le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali

disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13

e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive

modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il

rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio

su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite

nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo

70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante

attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato

interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il

trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione

alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da

parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui

all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7

agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui

dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50

per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso

periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate

dagli enti locali. (25)

---------------

AGGIORNAMENTO (25)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9

luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale:

- dell'art. 2-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con

modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (che con la lettera a)

ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo e con la lettera b)

ne ha modificato la rubrica), nella parte in cui non prevede l'intesa

fra Stato e Regioni;

- dell'art. 4-bis del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con

modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (che ha introdotto un

ulteriore comma 1-bis al presente articolo), nella parte in cui non

prevede l'intesa fra Stato e Regioni;

- dell'art. 4, comma 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (che ha rinominato

e modificato il comma 1-ter del presente articolo), nella parte in

cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale

collaborazione fra Stato e Regioni.

Capo IV  
Circolazione in ambito nazionale  
Sezione I  
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53

Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli

altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie

indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio

culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'

formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non ***(( nei limiti e***

***con le modalita ))*** previsti dal presente codice.

Articolo 54

Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito

indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della

normativa all'epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi.

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente

importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui

esecuzione non risalga ad oltre ***((settanta))*** anni, se incluse in

raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresi' inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10,

comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui

esecuzione risalga ad oltre ***((settanta))*** anni ***((...))***, fino alla

conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.

Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime

sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi

dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui

all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed

istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62.

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di

trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici

territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al

Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al

Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere

utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti

dal Titolo II della presente Parte.

Articolo 55

Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e

non rientranti tra quelli elencati ***(( nell'articolo 54, comma 1, ))***

non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

***(( 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:***

***a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;***

***b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la***

***conservazione del bene;***

***c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si***

***intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e***

***dei tempi previsti per il loro conseguimento;***

***d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in***

***funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;***

***e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in***

***rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni***

***d'uso.***

***3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente,***

***sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici***

***territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:***

***a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di***

***conservazione programmate;***

***b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene,***

***tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti***

***destinazioni d'uso;***

***c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi***

***previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione***

***indicati nella richiesta.***

***3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la***

***destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio***

***alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti***

***non compatibile con il carattere storico e artistico del bene***

***medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di***

***diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del***

***bene e con le esigenze della sua conservazione.***

***3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il***

***soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla***

***base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la***

***richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di***

***valorizzazione del bene.***

***3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a***

***scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e'***

***corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),***

***e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma***

***3, lettere a) e b).***

***3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la***

***sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta***

***comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al***

***presente titolo.***

***3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui***

***beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi***

***dell'articolo 21, commi 4 e 5. ))***

Articolo 55-bis

***(( (Clausola risolutiva) ))***

***(( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di***

***cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del***

***quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del***

***codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.***

***Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei***

***registri immobiliari.***

***2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte***

***dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando***

***l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate***

***inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione***

***di diritto dell'atto di alienazione. ))***

Articolo 56

Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle

regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli

indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti

pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone

giuridiche private senza fine di lucro, ***(( ivi compresi gli enti***

***ecclesiastici civilmente riconosciuti ))***.

***(( 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:***

***a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di***

***cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di***

***raccolte librarie;***

***b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private***

***senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente***

***riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.***

***3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di***

***cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e***

***l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,***

***lettere a) e b) del medesimo articolo.***

***4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),***

***l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni***

***medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e***

***dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne***

***sia menomata la pubblica fruizione. ))***

***(( 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al***

***comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che***

***dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica***

***fruizione dei beni medesimi.***

***4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione***

***sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su***

***richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.***

***4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui***

***beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi***

***dell'articolo 21, commi 4 e 5.***

***4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica***

***anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici***

***che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.***

***4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle***

***cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.***

***4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'articolo***

***54, comma 1, lettera d-ter).))***

Articolo 57

***(( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) ))***.

***(( 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a***

***favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di***

***obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. ))***

Articolo 57-bis

***(( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).***

***1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad***

***ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,***

***anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse***

***culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,***

***rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso***

***o la locazione degli immobili medesimi.***

***2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di***

***immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al***

***comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione***

***sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione***

***e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri***

***immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del***

***locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal***

***soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,***

***su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della***

***concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))***

Articolo 58

Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli

articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche

raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche

stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del

patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche

raccolte.

Articolo 59

Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi

titolo, la proprieta' o ***(( , limitatamente ai beni mobili,))*** la

detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di

alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della

detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito

di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di

sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non

concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di

morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione

dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti

uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla

comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile,

salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo

ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle

medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di

trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini

delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni

previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II  
Prelazione

Articolo 60

Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la

regione o ***(( gli altri enti pubblici territoriali interessati ))***,

hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali

alienati a titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente,

al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo

valore attribuito nell'atto di conferimento .

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico

corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in

denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato

d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma

1.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione

effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e'

stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal

soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano

per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il

terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina

e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del

tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese

relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o

di manifesta iniquita'.

5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a

qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 61

Condizioni della prelazione

1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni

dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata

tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata

nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha

ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli

elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di

prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La

proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di

alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della

prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della

cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo

Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte

delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal

contratto.

Articolo 62

Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a

prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri

enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.

Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio

Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di

pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e

l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine

di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta

di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente

che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria

copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'

di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)

3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione,

trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni

dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno

di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica

all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni

dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha

esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

***((4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata***

***tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma***

***2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e***

***secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta***

***giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la***

***denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi***

***costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))***

---------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola:

"motivata" e' soppressa.

---------------

AGGIORNAMENTO (4a)

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, come modificato dall'avviso di

rettifica in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone piu' (con l'art. 2,

comma 1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la

parola: "motivata" e' soppressa.

Sezione III  
Commercio

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del

registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di

documenti

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi

della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di

esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al

soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima,

presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle

categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto

legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma

1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro

prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,

descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. ***((Il registro e'***

***tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da***

***consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed e'***

***diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le***

***quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un***

***secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato e'***

***rilasciato in modalita' informatica senza necessita' di presentazione***

***della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facolta' del***

***soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose***

***indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame***

***diretto))***. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il

Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra

dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose

oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al

secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate

anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio

culturale, da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della

regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5,

commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato

ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari

delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle

vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente

l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo

stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o

detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti

aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.

Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma

dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di

cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza

di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari,

possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia

presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Articolo 64

Attestati di autenticita' e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di

esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla

vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di

oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o

comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha

l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione ***(( che ne***

***attesti))*** l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la

provenienza ***((delle opere medesime))***; ovvero, in mancanza, di

rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una

dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili

sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale

dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o

dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V  
Circolazione in ambito internazionale  
Sezione I  
***((Principi in materia di circolazione internazionale))***

Capo V  
Circolazione in ambito internazionale  
  
Sezione I  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 64-bis

***(( (Controllo sulla circolazione) ))***

***(( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato***

***a preservare l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue***

***componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle***

***norme previgenti.***

***2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle***

***disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei***

***vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti***

***mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.***

***Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse***

***nazionale.***

***3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i***

***beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a***

***merci. ))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 65

Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica

dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresi' l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati

all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente

e la cui esecuzione risalga ad oltre ***((settanta))*** anni, fino a quando

non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle

categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero,

sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente

individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso

dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione

alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza

dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad

autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione

e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio

della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse

culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione

risalga ad oltre ***((settanta))*** anni ***((, il cui valore, fatta eccezione***

***per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore***

***ad euro 13.500))***;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati,

che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11,

comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

***((4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:***

***a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);***

***b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di***

***autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta***

***anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per***

***le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.***

***4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di***

***comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante***

***dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da***

***trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e'***

***prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'***

***stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di***

***esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle***

***di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il***

***procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta***

***giorni dalla data di presentazione della dichiarazione))***.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 66

Uscita temporanea per manifestazioni

1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio

della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati

nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,

mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che

ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella

permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed

organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o

biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. ***((7))***

AGGIORNAMENTO (7)

---------------

Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal

territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale,

comprendente gli articoli da 65 a 72.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 67

Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,

2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire

temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che

ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni

comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che

comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un

periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari

all'estero;

e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di

conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali

con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per

la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere

***((...))*** superiore a quattro anni ***((, rinnovabili una sola volta))***.

2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal

territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi piu' di

settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni

internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione

ai sensi dell'articolo 13. (7)

AGGIORNAMENTO (7)

---------------

Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,

lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal

territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale,

comprendente gli articoli da 65 a 72.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 68

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della

Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne

denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione,

indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale,

al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta

presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del

Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni,

ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per

l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore

indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base

delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione,

dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla

presentazione della cosa.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato

di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le

cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto

storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale

o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale

valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di

carattere generale stabiliti ***((con decreto del Ministro))***, sentito il

competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validita'

***((quinquennale))*** ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'

depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato

all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un

terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro

ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,

ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego,

sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,

comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma

4 del medesimo articolo.

7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza

regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della

regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla

data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 69

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i

successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di

legittimita' e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide

sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione

dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino

alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di

dichiarazione e' sospeso, ma ***(( le cose rimangono assoggettate ))***alla

disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti

all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei

successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 70

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di

esportazione ***(( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al***

***diniego dell'attestato di libera circolazione,))*** puo' proporre al

Ministero l'acquisto coattivo ***(( della cosa per la quale ))*** e'

richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale

comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara

altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in

custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo

procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato

e' prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa ***(( . . . ))***

per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto

e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta

giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica

del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare

all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'

comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel

cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La

regione ha facolta' di acquistare la cosa ***((. . . ))*** nel rispetto di

quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo

provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine

perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 71

Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della

Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi

indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di

esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il

valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al

fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore

indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di

circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e

dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla

presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di

diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei

modi previsti dall'articolo 69.

3. ***(( Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che***

***rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, ))*** contestualmente

alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato,

ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi

indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle

misure di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto

dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi

di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente

organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati

dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il

rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui

all'articolo 48.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o

dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non

puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal

territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato

all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore

indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse

all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti

pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da

organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita

dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi

dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'

per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e'

garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza

fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di

assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore

del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio

dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove

gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel

territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'

richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni

pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione

istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di

uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***

***((Sezione I-bis  
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))***  
  
(non ancora vigente alla data selezionata)

Articolo 72

Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea

o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati

nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio

di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione

sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare

la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello

Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi

sono stati, rispettivamente, spediti o importati.***(( Ai fini del***

***rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte***

***degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni***

***sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni***

***legislative e regolamentari in materia di documentazione***

***amministrativa. ))***

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione

hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta

dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,

modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,

con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della

cosa o del bene spediti o importati.

Sezione II  
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73

Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si

intendono:

***((a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18***

***dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni***

***culturali;))***

***((b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014***

***del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione***

***dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno***

***Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;))***

e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che

promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea

degli oggetti indicati nell'allegato A e' disciplinata dal

regolamento CE e dal presente articolo.

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di

esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio

delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti

uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresi',

ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa

effettuazione.

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del

regolamento CE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione

contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida

per ***((un anno))***. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo

stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente

all'attestato medesimo, ma non oltre ***((quarantotto))*** mesi dal

rilascio di quest'ultimo.

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di

esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza di

esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalita'

stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si

applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza

di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea

a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di

validita' della licenza medesima.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 75

Restituzione

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni

culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della

presente sezione, che recepiscono la ***((direttiva UE))***.

***((2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un***

***bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima***

***o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato***

***membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai***

***sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione***

***europea.))***

3. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2))***.

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno

Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in

materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del

***((regolamento CE))***, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni

medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di

autorizzazione alla spedizione temporanea.

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia

stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le

prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.

6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi

4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 76

Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione

europea

1. L'autorita' centrale prevista ***((dall'articolo 4 della direttiva***

***UE))*** e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari

compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e

periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli

altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici

territoriali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali

appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,

il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti

degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla

localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o

comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato

richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per

agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione

del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel

territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato

membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue

per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla

lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni

indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate

***((entro sei mesi))*** dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia

eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le

disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua

temporanea custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra

misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la

sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e

possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni

controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto

della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il Ministero

puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o

detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da

svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per

l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

***((2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi***

***con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti***

***informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o***

***usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del***

***sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI»,***

***stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato***

***per i beni culturali.))***

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 77

Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio,

gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di

restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo

quanto previsto dall'articolo 75.

2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il

bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di

procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi

la qualita' di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato

richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio

nazionale.

4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al

detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere

annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande

giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione

alle autorita' centrali degli altri Stati membri ***((, utilizzando un***

***modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012,***

***specificamente adattato per i beni culturali))***.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 78

Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio

***((di tre anni))*** a decorrere dal giorno in cui ***((l'Autorita'***

***centrale))*** richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito

illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato

il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il

termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal

territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni

***((appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di***

***conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre***

***istituzioni religiose))***.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 79

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su

domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato

in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto

interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto

dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle

circostanze. ***((Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta***

***da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze***

***dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla***

***provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal***

***diritto dello Stato membro richiedente, della qualita' delle parti,***

***del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o***

***meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni***

***informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o***

***di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto***

***ricorso in circostanze analoghe.))***

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per

donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione

piu' favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento

dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto

responsabile dell'illecita circolazione ***((...))***.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 80

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente

contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo

verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di

funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa

copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la

cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 81

Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla

ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le

altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'

quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la

restituzione.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 82

Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti

illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero,

d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice

dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene

culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale

dello Stato.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 83

Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,

il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente

diritto.

2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato

delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la

custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del

bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione

mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e con altra forma di pubblicita'.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro

cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al demanio

dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e

le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un

museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro

ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela

e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate

dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e

acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione

dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento ***((, entro il***

***termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,))*** una

relazione sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione

della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati

membri.

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone

ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e

ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE

per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse

al Parlamento. (27)

---------------

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)

che "La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di

cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, come sostituito dal comma 8, lettera c), del presente

articolo, e' presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre

2020".

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni

culturali illecitamente sottratti, secondo modalita' stabilite con

decreto ministeriale.

Sezione III  
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di  
uno Stato membro dell'Unione europea

Sezione III  
***((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))***

Articolo 86

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore

conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e

dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione

europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le

corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.

Sezione IV  
***((Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali))***

Sezione IV  
Convenzione UNIDROIT

Articolo 87

***(( (Convenzione UNIDROIT) ))***

***(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione***

***dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o***

***illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle***

***relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni***

***indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. ))***

Sezione IV  
***((Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali))***

Sezione IV  
Convenzione UNIDROIT

Articolo 87-bis

***(( (Convenzione UNESCO) ))***

***(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO***

***sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni***

***culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative***

***norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati***

***nella Convenzione medesima. ))***

Capo VI  
Ritrovamenti e scoperte  
Sezione I  
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88

Attivita' di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il

ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte

del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli

immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma

1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per

l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle

disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica

utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a

richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o

di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89

Concessione di ricerca

1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o

privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate

nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto

di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni

imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero

ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e'

revocata.

3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero

intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In

tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le

opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la

determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito

tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono

anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche

al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose

rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro

ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente

disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la

custodia delle cose medesime.

Articolo 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate

nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al

soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica

sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,

lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

***(( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente,***

***anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ))***

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa

altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di

rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino

alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere

l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1

e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate

dal Ministero.

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque

modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo

Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del

demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e

826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli

altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico

alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per

contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono

comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano

l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo

ogni patto contrario.

Articolo 92

Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del

valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ***(( di cui***

***all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i***

***suoi scopi istituzionali o statutari;))***

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti

dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione

prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha

diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose

ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e

abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o

del possessore.

4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio

di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato

puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,

secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato

dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400.

Articolo 93

Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante

agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose

ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e'

corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un

quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose

ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla

stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del

Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,

designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la

nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo

nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e'

effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del

tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese

della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o

di manifesta iniquita'.

Sezione II  
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94

***(( Convenzione UNESCO***

***sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ))***

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della

zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno

del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ***((regole relative***

***agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ))*** allegate alla

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale

subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Capo VII  
Espropriazione

Articolo 95

Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati

dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione

risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di

tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli

altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto

pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal

caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette

gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di

persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente

il relativo procedimento.

Articolo 96

Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'

edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare

***(( beni culturali immobili ))***, assicurarne la luce o la prospettiva,

garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del

pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 97

Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al

fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per

il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Articolo 98

Dichiarazione di pubblica utilita'

1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,

nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione

comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97

l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica

utilita'.

Articolo 99

Indennita' di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95

l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una

libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'

stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione

per pubblica utilita'.

Articolo 100

Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in

materia di espropriazione per pubblica utilita'.

TITOLO II  
Fruizione e valorizzazione  
Capo I  
Fruizione dei beni culturali  
Sezione I  
Principi generali

Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della

cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi

archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, ***(( cataloga, ))***

conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di

educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie ***(( , cataloga***

***))*** e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e

informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e

ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo

studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e

conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la

consultazione per finalita' di studio e di ricerca.

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di

resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o

di eta' antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da

importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori

storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo

all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di

fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo

hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,

storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a

soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano

un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di

cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al

pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.

Articolo 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura

di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed

ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei

beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,

nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la

legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti

negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato

o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base

della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli

istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo

le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo

svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione

relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di

appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e

gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito

e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun

soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui

ha comunque la disponibilita'.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo'

altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici

territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione

ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,

al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni

ivi presenti.

Articolo 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura

puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli

altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per

coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per

finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli

altri enti pubblici territoriali determinano:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del

relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri

derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera

c);

c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto

d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante

convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei

biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie

informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso

terzi convenzionati.

d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare

all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,

scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in

modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei

cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104

Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per

scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,

lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1,

lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il

proprietario.

3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il

soprintendente, che ne da' comunicazione ***(( al comune e alla citta'***

***metropolitana ))*** nel cui territorio si trovano i beni.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Articolo 105

Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle

rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e

godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni

soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II  
Uso dei beni culturali

Articolo 106

Uso individuale di beni culturali

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna,

per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a

singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il ***((Ministero))*** determina

il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la

concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero,

rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la

conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la

compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere

storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono

essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Articolo 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e

precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le

disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'

autore.

***(( 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che***

***consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture***

***e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni***

***siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale***

***e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto***

***ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del***

***soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti***

***nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto***

***diretto con l'originale. ))***

Articolo 108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle

riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha

in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni

d'uso;

b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei

benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via

anticipata.

3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste ***((o***

***eseguite))*** da privati per uso personale o per motivi di studio,

ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita' di

valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro. I richiedenti

sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute

dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte

senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera

manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della

conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni ***((...))***

archivistici ***((sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi***

***del capo III del presente titolo,))*** attuata ***((nel rispetto delle***

***disposizioni che tutelano il diritto di autore e))*** con modalita' che

non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione

dello stesso a sorgenti luminose, ne' , all'interno degli istituti

della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni

culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere

ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ***((...))***.

4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un

pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni

determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante

fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la

cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei

canoni e corrispettivi.

5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni

in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state

rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e

la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento

dell'amministrazione concedente.

Articolo 109

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni

culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e

di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;

b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo

codice.

Articolo 110

Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi

derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai

luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai

corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai

soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni

appartengono o sono in consegna, in conformita' alle rispettive

disposizioni di contabilita' pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in

consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla

sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante

versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria

medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun

responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di

credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non

oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme

affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il

Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate

alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione

della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati

dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso

agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono

destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la

conservazione ***((, al funzionamento, alla fruizione e alla***

***valorizzazione))*** degli istituti e dei luoghi della cultura

appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29,

nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche

mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso

agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri

soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla

valorizzazione del patrimonio culturale.

(21)

-------------

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.

7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I

proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n.

42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione

della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo".

Capo II  
Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111

Attivita' di valorizzazione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono

nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o

reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o

risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle

funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.

A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti

privati.

2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai

principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti,

continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e

trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita'

socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'

sociale.

Articolo 112

(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei

luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi

fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione

regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei

beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non

appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la

disponibilita' sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli

istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo

le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo

svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di

valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici

di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali

di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base

regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali

definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di

valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori

produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche

beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo

Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera

direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali

eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre

amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli

altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto

delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare

l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto

pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha

comunque la disponibilita'.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in

base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati

al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati

proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di

valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di

lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano

oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale

settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo

statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono

essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e

delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le

regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati

interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla

fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi

medesimi possono essere anche istituite forme consortili non

imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. ***(( Per le stesse***

***finalita' di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere***

***stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici***

***territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti***

***costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di***

***volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto***

***finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni***

***culturali. ))*** All'attuazione del presente comma si provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

Articolo 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa

privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare

del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli

altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della

rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da

stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in

sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche

concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104,

comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114

Livelli di qualita' della valorizzazione

***(( 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici***

***territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i***

***livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione***

***su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.***

***))***

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del

Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione

delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il

rispetto dei livelli adottati.

Articolo 115

(Forme di gestione)

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di

appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture

organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata

autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e

provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime

possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile

pubblica.

3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi

***((ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi))***,

anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni

cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi

dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai

sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla

base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati

che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112,

comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari

delle attivita' di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior

livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due

forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante

valutazione comparativa in termini di sostenibilita'

economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi

previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel

rispetto dei parametri di cui all'articolo 114 ***((, ferma restando la***

***possibilita' per le amministrazioni di progettare i servizi e i***

***relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il***

***rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio***

***economico e finanziario della gestione))***.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei

beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112,

comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di

valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono

determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle

attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i

livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da

erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di

servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere

comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di

valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo

112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della

valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata

anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento,

da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla

concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze

convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle

amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto

concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del

conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei

soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento

in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto

della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6,

gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in

tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al

primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso

non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in

ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere

collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio

delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato

d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in

qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del

presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 116

***(( (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)***

***1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai***

***sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti***

***assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela***

***sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del***

***presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela***

***non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici***

***indicati all'articolo 112, comma 5. ))***

Articolo 117

Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo

101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di

ospitalita' per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e

i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro

materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la

fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e

biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale

delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e

di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di

guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche'

di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma

integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

***((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una***

***concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera***

***vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione***

***puo' essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore***

***economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di***

***contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o piu' servizi***

***tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi di pulizia,***

***di vigilanza e di biglietteria))***.

4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste

dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti

ai sensi dell'articolo 110.

(13)

-------------

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5)

che "Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi

di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico istituiti

presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo

117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di

consentire il completamento della relativa attivita' istruttoria e

progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attivita'

culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi

restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti,

fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno

2010".

Articolo 118

Promozione di attivita' di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici

territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri

soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,

anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive

aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica

dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di

cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le

regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale

o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del

patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di

altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119

***(( (Diffusione della conoscenza del patrimonio***

***culturale) ))***

***(( 1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della***

***pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e***

***gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la***

***conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.***

***2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili***

***degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101***

***possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole***

***di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di***

***istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per***

***l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di***

***aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la***

***predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai***

***docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i***

***sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione***

***e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di***

***persone con disabilita'. ))***

Articolo 120

Sponsorizzazione di beni culturali

***(( 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche***

***in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di***

***iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del***

***patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,***

***l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto***

***erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del***

***Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali***

***nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private***

***senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni***

***culturali di loro proprieta'. La verifica della compatibilita' di***

***dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal***

***Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))***

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso

l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o

del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme

compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il

decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi

con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le

modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del

controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione

dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Articolo 121

Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,

ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente,

protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle

disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo

creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale

nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di

coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale

e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse

finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere,

con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli

obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III  
Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:

consultabilita' dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi

storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'

di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente

consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi

dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello

Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi

a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla

normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano

consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di

settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la

vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

b-bis) ***((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83,***

***CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106))***.

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i

documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso

ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede

l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o

del deposito , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'

subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli

archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi

di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi

medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I

depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o

legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non

consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo

settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita

dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei

donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi

designata; detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti

degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si

tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi

siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:

consultabilita' dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore

dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le

questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio

riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo'

autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di

carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima

della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.

L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni

richiedente.

2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi

del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono

essere ***(( ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la***

***relativa autorizzazione ))***.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la

consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato

conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti

pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto

pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente

archivistico.

Articolo 124

Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di

accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le

regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la

consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di

deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di

deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli

enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti

dal Ministero.

Articolo 125

Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non

liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e'

effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126

Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i

diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il

trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e

consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio

degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, puo' essere disposto il

blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse

pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo

di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'

personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti

dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di

deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia

di trattamento dei dati personali.

Articolo 127

Consultabilita' degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi

titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi

dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne

facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico,

la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i

privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico

dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati

di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere

esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata

posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo

122, comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non

dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di

cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III  
Norme transitorie e finali

Articolo 128

Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali

non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma

delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono

sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla

conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano

comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma

***(( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, ))*** degli

articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le

dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e

degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490.

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero

precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo'

rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o

detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che

sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di

verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per

l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del

procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero

avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche

quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso

amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 129

Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o

parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od

aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte

artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.

286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.

653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130

Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal

presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le

disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre

1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione

regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA  
Beni paesaggistici  
TITOLO I  
Tutela e valorizzazione  
Capo I  
Disposizioni generali

Articolo 131

(Paesaggio)

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita',

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e

dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli

aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e

visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori

culturali.

3. Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio

quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del

presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei

beni paesaggistici.***((11))***

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a

riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori

culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora

intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi

aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo

sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche

promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza,

apposite attivita' di conoscenza, informazione e formazione,

riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La

valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali

nonche' tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,

intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai

principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle

caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori

paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita'

e sostenibilita'.

---------------

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226

(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui

include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti

territoriali soggetti al limite della potesta' legislativa esclusiva

statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della

Costituzione".

Articolo 132

***(( (Convenzioni internazionali ) ))***

***(( 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di***

***cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali***

***in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.***

***2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e'***

***stabilita in conformita' ai principi costituzionali, anche con***

***riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio,***

***adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di***

***ratifica ed esecuzione.))***

Articolo 133

***(( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la***

***conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))***

***((1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche***

***per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto***

***anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati***

***dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito***

***con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni***

***regione con le medesime finalita'.***

***2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la***

***definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di***

***pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti***

***interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la***

***valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati***

***all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,***

***i detti indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo***

***territoriale sostenibile.***

***3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro***

***attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al***

***comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))***

Articolo 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree ***((di cui))*** all'articolo 136,

individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree ***((di cui))*** all'articolo 142;

c) ***((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a***

***termini dell'articolo 136 e))*** sottoposti a tutela dai piani

paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 135

***(( (Pianificazione paesaggistica) ))***

***(( 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia***

***adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in***

***ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo***

***costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica***

***normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero***

***piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei***

***valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani***

***paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene***

***congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni***

***paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),***

***nelle forme previste dal medesimo articolo 143.***

***2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio***

***considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari,***

***nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi***

***ambiti.***

***3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono***

***specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli***

***131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.***

***4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite***

***prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:***

***a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle***

***morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto***

***anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali***

***costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori***

***paesaggistici;***

***b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;***

***c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli***

***altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo***

***del territorio;***

***d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed***

***edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori***

***paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione***

***alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista***

***del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))***

Capo II  
Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro

notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza

naturale ***(( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi***

***gli alberi monumentali ))***;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle

disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si

distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico

aspetto avente valore estetico e tradizionale , ***(( inclusi i centri***

***ed i nuclei storici ))***;

d) le bellezze panoramiche ***((. . . ))*** e cosi' pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo

spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 137

(Commissioni regionali)

1. ***(( Le regioni istituiscono apposite commissioni, ))***con il

compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole

interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del

comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d)

del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore

regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il

paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per

territorio, ***(( nonche' due responsabili ))*** preposti agli uffici

regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in

numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra

soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita'

ed esperienza nella tutela del paesaggio, ***(( di norma ))*** scelti

nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita'

aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto

finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle

associazioni portatrici di interessi diffusi ***(( individuate ai sensi***

***delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno***

***ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del***

***competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi***

***in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali***

***))***. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di

designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le

relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai

sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze

analoghe.

Articolo 138

***(( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole***

***interesse pubblico) ))***

***(( 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei***

***componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di***

***altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie***

***informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici***

***regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche',***

***ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del***

***notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli***

***immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e***

***propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La***

***proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali,***

***naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri***

***peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro***

***valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e***

***contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la***

***conservazione dei valori espressi.***

***2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di***

***iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione***

***dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine,***

***entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o***

***l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo'***

***formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.***

***3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del***

***soprintendente, previo parere della regione interessata che deve***

***essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla***

***richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli***

***immobili e delle aree di cui all'articolo 136. ))***

Articolo 139

( ***(( Procedimento ))***di dichiarazione

di notevole interesse pubblico)

1. ***(( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico***

***di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala***

***idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che***

***ne costituiscono oggetto, ))*** e' pubblicata per novanta giorni

all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli

uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata

alla citta' metropolitana e alla provincia ***((interessate))***.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza

indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ***((. .***

***. ))*** interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e

sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici

territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da

assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono

gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di

pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della

commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1

dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del

procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore

del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche

catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla

commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono

gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di

cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le

associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ***(( ai sensi***

***delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno***

***ambientale, ))*** e gli altri soggetti interessati possono presentare

osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di

indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori

del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta

giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Articolo 140

(Dichiarazione di notevole interesse pubblico

e relative misure di conoscenza)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione,

esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito

dell'eventuale inchiesta pubblica, entro ***((. . . ))*** sessanta giorni

dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5,

emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole

interesse pubblico ***((. . .))*** ***((degli immobili e delle aree indicati,***

***rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del***

***comma 1 dell'articolo 136 ))***.

***(( 2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la***

***specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori***

***espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio***

***considerato. Essa costituisce parte integrante del piano***

***paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel***

***corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.***

***3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad***

***oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136,***

***comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore,***

***depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della***

***regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole***

***interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della***

***Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.***

***4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni***

***all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della***

***dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a***

***disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.***

***))***

5. ***(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 ))***.

Articolo 141

***(( (Provvedimenti ministeriali) ))***

***(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano***

***anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico***

***di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,***

***ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente,***

***provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1,***

***mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo***

***articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.***

***2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai***

***sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente***

***Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole***

***interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne***

***cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica***

***italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.***

***3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al***

***suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei***

***registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.***

***4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale***

***contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative***

***planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della***

***soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del***

***numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte***

***di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,***

***comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.***

***5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e'***

***adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere***

***dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta***

***di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma***

***1.))***

Articolo 141-bis

***(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di***

***notevole interesse pubblico) ))***

***(( 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le***

***dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate***

***con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.***

***2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro***

***competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via***

***sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla***

***soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,***

***sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.***

***3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2***

***producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2***

***dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita'***

***stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))***

Articolo 142

(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle

disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'

di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul

mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della

profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed

impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150

metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del

mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la

catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i

territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi

o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate

da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico ***((. . . ))***.

2. ***(( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),***

***e), g), h), l), m), non si applica alle aree ))***che alla data del 6

settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ***((, ai sensi del***

***decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali***

***omogenee A e B))***;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del

decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ***(( come zone***

***territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle***

***parti di esse ricomprese ))*** in piani pluriennali di attuazione, a

condizione che le relative previsioni siano state concretamente

realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri

edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22

ottobre 1971, n. 865.

3. ***(( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni***

***ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o***

***in parte ))*** irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in

apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il

Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza

paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e'

sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ***((***

***comma 4))***.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e

dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo III  
Pianificazione paesaggistica

Articolo 143

***(( (Piano paesaggistico) ))***

***(( 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:***

***a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione,***

***mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse***

***dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi***

***degli articoli 131 e 135;***

***b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di***

***notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro***

***delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla***

***identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni***

***d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto***

***di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;***

***c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,***

***loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla***

***identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese***

***ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree***

***e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;***

***d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di***

***notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1,***

***lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea***

***alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche***

***prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;***

***e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da***

***quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure***

***di salvaguardia e di utilizzazione;***

***f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai***

***fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di***

***vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti***

***di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;***

***g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione***

***delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri***

***interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della***

***tutela;***

***h) individuazione delle misure necessarie per il corretto***

***inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di***

***trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo***

***sostenibile delle aree interessate;***

***i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di***

***qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.***

***2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della***

***tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la***

***definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani***

***paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1,***

***terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale***

***deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto***

***di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi***

***dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo***

***stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la***

***revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale***

***sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e***

***141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il***

***piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine***

***fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,***

***limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)***

***del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del***

***Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del***

***territorio e del mare.***

***3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal***

***soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli***

***146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi***

***nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)***

***del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto***

***previsto dall'articolo 146, comma 5.***

***4. Il piano puo' prevedere:***

***a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi***

***dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o***

***provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,***

***nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo***

***accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del***

***titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle***

***previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico***

***comunale;***

***b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o***

***degradate nelle quali la realizzazione degli interventi***

***effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non***

***richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.***

***5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e'***

***subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al***

***piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.***

***6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle***

***disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza***

***autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito***

***positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva***

***conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del***

***territorio realizzate.***

***7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4,***

***lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi***

***realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle***

***previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo***

***dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai***

***comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.***

***8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida***

***prioritarie per progetti di conservazione, recupero,***

***riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali,***

***indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure***

***incentivanti.***

***9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono***

***consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,***

***interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel***

***piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative***

***previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti***

***sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))***

Articolo 144

Pubblicita' e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono

assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei

soggetti interessati e delle ***(( associazioni portatrici di interessi***

***diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia***

***di ambiente e danno ambientale, ))*** e ampie forme di pubblicita'. ***((A***

***tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i***

***procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad***

***ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))***

2. Fatto salvo quanto disposto ***(( all'articolo 143, comma 9))***, il

piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica

con altri strumenti di pianificazione

1. ***(( La individuazione, da parte del Ministero, delle ))*** linee

fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto

riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della

pianificazione ***((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi***

***delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi***

***per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali***

***))***.

2. I piani paesaggistici ***(( possono prevedere))*** misure di

coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di

settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e

regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e

156 ***(( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti***

***nazionali o regionali di sviluppo economico, ))*** sono cogenti per gli

strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle

province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono

norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli

strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi

settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le

disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle

disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza

territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli

degli enti gestori delle aree naturali protette.

***((4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti***

***gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli***

***strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle***

***previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste***

***dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e***

***comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla***

***proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di***

***indennizzo.))***

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed

adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della

pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli

organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV  
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146

(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di

immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a

termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli

articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono

distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai

valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle

amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano

intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed

astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta

l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla

verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed

intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con

la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con

il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e

presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli

legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui

all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere

rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche

parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un

periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati

lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori

iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione

possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la

scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il

titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione

dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla

conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze

imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la

regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente

in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree

sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del

comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il

parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle

prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai

sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma

1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del

Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto

adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria

non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle

prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali

l'amministrazione competente provvede sulla domanda di

autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di

paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze

tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia

delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a

forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite

dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli

enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della

delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato

livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la

differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio

di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se

ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma

1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140,

comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica

se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al

comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune

integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta

giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli

accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le

prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di

interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al

soprintendente la documentazione presentata dall'interessato,

accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con

una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato

dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti

al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in

materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,

limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato

intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle

disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica

disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di

quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente,

in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di

provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7

agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,

l'amministrazione provvede in conformita'.

9. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133,***

***CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164))***.

***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO***

***CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164))***. ***((Decorsi***

***inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del***

***soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,***

***l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di***

***autorizzazione.))*** Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre

2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata,

salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il

rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve

entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei

procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,

comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del

comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato

puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che

vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta

giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia

delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del

rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio,

alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,

nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli

altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente,

all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area

sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al

tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di

interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro

soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere

appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto

ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle

autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e

liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e'

indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la

annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e'

trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini

dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle

istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere

nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti

sui beni di cui all'articolo 134.

15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***((24))***

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni

dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)

che "In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione

paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di

comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire

su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione

di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri

e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri

quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del

codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e

successive modificazioni".

Articolo 147

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni

statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo

146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,

ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,

l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una ***(( conferenza di***

***servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in***

***materia di procedimento amministrativo. ))***

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di

impatto ambientale a norma ***(( delle vigenti disposizioni di legge in***

***materia di ambiente e danno ambientale ))*** e da eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ***((I progetti sono***

***corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo***

***146. ))***

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con

le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le

modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione

delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree

sottoposti a tutela paesaggistica.

Articolo 148

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. ***(( Le regioni ))***promuovono l'istituzione e disciplinano il

funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai

soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di

autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, ***(( comma***

***6))***.

2. Le commissioni***((. . . ))*** sono composte da soggetti con

particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del

paesaggio.

3. Le commissioni esprimono ***(( pareri nel corso dei procedimenti***

***autorizzatori previsti ))***dagli articoli 146, ***((comma 7, ))*** 147 e 159.

4. ***((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 ))***.

Articolo 149

Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, ***(( comma 4))***,

lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta

dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino

lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita'

agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello

stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e

sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto

idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,

le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei

boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera

g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in

materia.

Articolo 150

Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio

prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione

prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero

***((hanno))*** facolta' di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque

capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista

alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. ***((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del***

***comma 1))*** cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta

giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio

della proposta ***(( di dichiarazione di notevole interesse pubblico ))***

di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata

ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo

139, comma 3.

3. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63))***.

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati

anche al comune interessato.

Articolo 151

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. ***(( Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della***

***preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a),***

***la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in***

***precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli***

***articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo'***

***ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della***

***notificata sospensione. ))*** Le opere gia' eseguite sono demolite a

spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.

Articolo 152

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte

per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in

vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'

articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle

lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, ***((***

***l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto***

***previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il***

***Ministero, tenuto conto della funzione ))*** economica delle opere gia'

realizzate o da realizzare, ***((hanno))*** facolta' di prescrivere le

distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,

idonee ***(( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi***

***dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.***

***Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8,***

***senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione***

***competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.))***

***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))***.

2. ***((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))***.

Articolo 153

Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati

nell'articolo 134 ***(( e' vietata la posa in opera di cartelli o ))***

altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione

dell'amministrazione competente ***(( , che provvede su parere***

***vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del***

***soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo***

***146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,***

***l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del***

***medesimo articolo 146. ))***

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni

indicati nel comma 1 ***((e' vietata la posa in opera di cartelli))*** o

altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ***((ai sensi***

***della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'***

***sulle strade e sui veicoli))***, previo parere favorevole ***(( del***

***soprintendente ))*** sulla compatibilita' della collocazione o della

tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli

immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 154

***(( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))***

***(( 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti***

***nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma***

***1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta***

***all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle***

***disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a),***

***l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto***

***previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il***

***Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un***

***colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.***

***2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di***

***cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle***

***prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il***

***soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.***

***3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,***

***lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi***

***dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo***

***articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente***

***codice.))***

Articolo 155

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da

questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni

contenute nel presente decreto legislativo da parte delle

amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze

in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia

nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri

sostitutivi da parte del Ministero .

***((2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o***

***territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del***

***territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei***

***vari contesti.***

***2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che***

***ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del***

***presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.))***

Capo V  
Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156

(Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici)

1. Entro il ***(( 31 dicembre 2009 ))***, le regioni che hanno redatto ***((***

***piani paesaggistici))*** verificano la conformita' tra le disposizioni

dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai

necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato

il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,

comma 7.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le

regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di

ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e

delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro

rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare

la interoperabilita' dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito ***((***

***dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo***

***143, comma 2, ))*** per disciplinare lo svolgimento congiunto della

verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e'

stabilito il termine entro il quale devono essere completati la

verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la

regione approva il piano adeguato. ***(( Il piano adeguato e' oggetto di***

***accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15***

***della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione***

***vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.***

***Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da***

***parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano***

***medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. ))***

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero

ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano

adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5

dell'articolo 143.

Articolo 157

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti

e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. ***(( Conservano efficacia a tutti gli effetti: ))***

a) ***((le dichiarazioni))*** di importante interesse pubblico delle

bellezze naturali o panoramiche, ***(( notificate ))*** in base alla legge

11 giugno 1922,n. 778;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.

1497;

c) ***(( le dichiarazioni ))*** di notevole interesse pubblico

***((notificate))*** ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse

archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

***(( d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del***

***decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ))***

e) ***(( le dichiarazioni ))***di notevole interesse pubblico ***((***

***notificate ))*** ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

490;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse

archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490.

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli

immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in

vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero

definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole

interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse

archeologico.

Articolo 158

Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di

attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto

applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio

decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 159

(Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Fino al ***(( 31 dicembre 2009 ))***il procedimento rivolto al

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il

regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata

al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del ***(( 31 dicembre***

***2009 ))*** non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa

autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono

a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio

della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti

di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti

dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie

modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato

adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al

precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere

alla data del ***(( 31 dicembre 2009 ))***.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'

immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni

rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato

nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La

comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i

quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per

gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione

alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio

dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio

agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il

termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e

costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione

edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I

lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di

richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'

sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della

documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli

accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle

prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente

titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta

giorni successivi alla ricezione della relativa, completa

documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,

comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i

beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di

autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere

l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro

il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La

richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata

alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione

competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di

accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data

di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di

effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2

e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti

urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica

redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini

dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano

ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4

e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione

puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti

integrativi di cui all'articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i

provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del

presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata

in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo

la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,

n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente

disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il

potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei

precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione; qualora

l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata

rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio

dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il

predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa

alla soprintendenza.

PARTE QUARTA  
Sanzioni  
TITOLO I  
Sanzioni amministrative  
Capo I  
Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e

conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I

della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero

ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere

necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano

rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il

provvedimento finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana

o al comune interessati.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del

comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese

dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle

forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva

delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'

tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa

perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'

accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una

commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,

uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese

relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi

cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli

obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162

Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le

sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163

Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle

disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V

***(( del Titolo I della Parte seconda ))***, il bene culturale non sia

piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il

trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al

valore del bene.

2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in

solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e'

accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una

commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,

uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese

relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di

errore o di manifesta iniquita'.

Articolo 164

Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,

compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I

della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e

modalita' da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la

prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo

174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni

indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui

alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 77,50 a euro 465.

Articolo 166

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori

del territorio dell'Unione europea ai sensi del ***((regolamento CE))***,

non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del

formulario previsto dal ***((regolamento (CE) n. 1081/2012 della***

***Commissione, del 9 novembre 2012,recante disposizioni***

***d'applicazione))*** del ***((regolamento CE))***, e' punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

Capo II  
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167

(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'

pecuniaria)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal

Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla

rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto

al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al

trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta

alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e

rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita'

amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda

d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della

medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni

dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta

autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, ***((***

***procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio***

***tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita))*** previste

dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere

stipulata d'intesa tra il ***(( Ministero ))*** e il Ministero della

difesa.

4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'

paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti

casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'

dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione

paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di

manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo

dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al

comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla

gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'

paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si

pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta

giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi

entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga

accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto

al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il

danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di

stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione

demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della

compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181,

comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli

effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5,

nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1),

della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per

l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche

per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei

valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle

aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le

medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti

dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per

l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti

obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni

competenti.

Articolo 168

Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in

violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con

le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II  
Sanzioni penali  
Capo I  
Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169

Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda

da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica,

restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni

culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al

distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli

ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,

anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo

13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori

indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati

nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla

soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i

progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di

inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal

soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 170

Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda

da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali

indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere

storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o

integrita'.

Articolo 171

Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda

da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di

loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni

culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare

notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni

culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le

prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non

subiscano danno dal trasporto.

Articolo 172

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda

da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni

date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di

cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.

Articolo 173

Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro

1.549,50 a euro 77,469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni

culturali indicati negli articoli 55 e 56;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato

all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento

della proprieta' o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a ***(( . . . ))***

prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del

termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Articolo 174

Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale

o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1,

lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza

di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o

con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti

di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza

del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata

l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste

appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in

conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose

oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al

pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse

culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi

dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310

a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il

ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione,

ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto

dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10

rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione

temporanea.

Articolo 176

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo

10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da

euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto

la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Articolo 177

Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e

176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una

collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il

recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178

Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e

con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o

riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un

oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,

alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne

commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o

comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari

contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,

grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse

storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti,

indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,

apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo

accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',

come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)

contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita'

commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue

l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e'

pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal

giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36,

comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,

alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma

1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al

reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la

vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179

Casi di non punibilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi

riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di

opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie ***(( od***

***imitazioni ))*** di oggetti di antichita' o di interesse storico od

archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della

esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera

o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le

dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione

rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si

applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito

in modo determinante l'opera originale.

Articolo 180

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque

non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla

tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e'

punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II  
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di

essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'

punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i

lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche

paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico

con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla

realizzazione dei lavori; ***((28))***

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi

dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti

superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione

originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore

a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato

una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri

cubi. ***((28))***

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita'

amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica

secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui

al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'

dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione

paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi

titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui

al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla

gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'

paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si

pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta

giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi

entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili

soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima

che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e

comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui

al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in

pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della

sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'

stata commessa la violazione.

---------------

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016,

n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali

e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od

aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati

dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento

emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b)

ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi

dell'articolo 142 ed»".

PARTE QUINTA  
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma

9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per

il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati

nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata

competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali

mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e'

attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da

concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero

che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per

settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati.

Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche

mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la

qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31

dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle

attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato

B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del

Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della

procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal

presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e

sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni

culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti

formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto

del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla

tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti

alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la

data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai

relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto

dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di

inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il

punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per

l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in

vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre

2014.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella

tabella 3 dell'allegato B:

a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili

e superfici decorate di beni architettonici l'attivita'

caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni

culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di

cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro

effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio

ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero

nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni

pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare

esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione

pubblica;

c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa

emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla

tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,

formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera

o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti

concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa

appaltatrice;

d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai

termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita'

di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore

di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29,

comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore

di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con

decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia

acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni

culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il

medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di

una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato

abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di

restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati

all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali,

entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma

1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il

diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di

belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il

diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di

belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1

dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata

complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso

le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi

provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10,

acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni

culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica

indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di

pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti

requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e

restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea

magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11),

ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se

equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

(L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di

belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro

statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una

scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21

dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche

preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di

un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico

restauratore;

f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e

superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro

anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura

di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante

dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione

dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore

restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di

idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da

emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno

2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma

1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre

2012 e il 30 giugno 2014.

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni

culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno

luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti

gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero

medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

***((1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1,***

***dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma***

***1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II***

***dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro***

***impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I,***

***tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco***

***relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le***

***attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.***

***L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3,***

***dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al***

***settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro***

***svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si***

***riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due***

***anni))***.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in

attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del

medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la

Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni

culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare,

in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con

l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di

laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei

beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo

29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso,

sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi

della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le

necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui

all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero

procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,

della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4,

secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente alla

gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle

domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro

il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore

del presente comma, ovvero definiti con determinazione di

improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza

pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica

dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e'

obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il

procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle

domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,

commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando

la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere

della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15

dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica

effettuati, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

Articolo 183

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,

e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall'attuazione ***(( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater***

***e 2, ))*** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***(( 3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente***

***codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle***

***amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di***

***alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori***

***oneri a carico della finanza pubblica. ))***

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle

facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti

degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di

spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione ***(( degli articoli***

***44, comma 4 e ))*** dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso

di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento

apposita relazione.

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai

principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa

modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Articolo 184

***(( Norme abrogate e interpretative ))***

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo

sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,

limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,

rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e

22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato

dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;

- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,

limitatamente all'articolo 9;

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente

all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto

dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma

5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23

dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;

- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come

modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237

e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli

articoli 148, 150, 152 e 153;

- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli

articoli 8, comma 2, e 9;

- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive

modificazioni e integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente

all'articolo 179, comma 4;

- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

***(( 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi***

***o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui***

***all'articolo 117. ))***

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali

URBANI

Allegato A

Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1;

74, commi 1 e 3;

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,

storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti

stessi, aventi piu' di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4

e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi

materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su

qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati

interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti

interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative

matrici, nonche' manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e

copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),

diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli

spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura

aventi piu' di cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di

zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,

etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie

da 1 a 14, aventi piu' di ***((settanta))*** anni.

PERIODO SOPPRESSO DALLA D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in

euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere

accertato al momento della presentazione della domanda di

restituzione.

(1) Aventi piu' di ***((settanta))*** anni e non appartenenti all'autore.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali

URBANI

***((Allegato B***

***(articolo 182)***

***I) Titoli e punteggi***

***Tabella 1. - Titoli di studio***

***---------------------------------------------------------------------***

***Titolo di studio | Punteggio***

***---------------------------------------------------------------------***

***Diploma conseguito presso una scuola |***

***di restauro statale di cui all'arti- |***

***colo 9 del decreto legislativo 20 |***

***ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta |***

***formazione e di studio che operano | 300***

***presso l'Istituto centrale del |***

***restauro, l'Opificio delle pietre |***

***dure e l'Istituto centrale per la |***

***patologia del libro) |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Diploma conseguito presso una scuola | 75***

***di restauro statale di durata almeno | per ciascun anno di***

***biennale | durata del corso***

***---------------------------------------------------------------------***

***Attestato di qualifica professionale |***

***conseguito presso una scuola di |***

***restauro regionale ai sensi |***

***dell'articolo 14 della legge 21 | 75***

***dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli | per ciascun anno di***

***esteri ritenuti equipollenti | durata del corso***

***nell'ambito della procedura di |***

***selezione pubblica |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Laurea in Beni culturali (L1) ovvero | 37,50***

***in Tecnologie per la conservazione e | per ciascun anno di***

***il restauro dei beni culturali (L43) | durata del corso***

***---------------------------------------------------------------------***

***Laurea specialistica in Conservazione| 37,50***

***e restauro del patrimonio storico- | per ciascun anno di***

***artistico (12/S) | durata del corso***

***---------------------------------------------------------------------***

***Laurea magistrale in Conservazione e | 37,50***

***restauro dei beni culturali (LM11) | per ciascun anno di***

***| durata del corso***

***---------------------------------------------------------------------***

***Diploma di laurea in Conservazione | 37,50***

***dei beni culturali, se equiparato | per ciascun anno di***

***dalle universita' alle classi 12/S o | durata del corso***

***LM11, ai sensi dell'articolo 2 del |***

***decreto ministeriale 9 luglio 2009 |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Diploma in Restauro di primo o di |***

***secondo livello, conseguito presso le| 50***

***Accademie di belle arti, con almeno | per ciascun anno di***

***un insegnamento annuale in restauro | durata del corso***

***per ciascun anno di corso |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Titoli riconosciuti equipollenti al | 50***

***diploma in Restauro conseguito presso| per ciascun anno, fino a***

***le Accademie di belle arti | un massimo di 150***

***---------------------------------------------------------------------***

***I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono***

***cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200,***

***ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universita'***

***e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e***

***comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la***

***laurea nella classe L1 o L43 e' cumulabile con la laurea***

***specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella***

***classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle***

***accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro***

***delle accademie di belle arti e' cumulabile solo con il diploma di***

***secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o***

***magistrale.***

***Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche***

***preposte alla tutela dei beni culturali***

***---------------------------------------------------------------------***

***Posizione | Punteggio***

***---------------------------------------------------------------------***

***Inquadramento nei ruoli delle |***

***amministrazioni pubbliche preposte |***

***alla tutela dei beni culturali a |***

***seguito del superamento di un | 300***

***pubblico concorso relativo al |***

***profilo di restauratore di beni |***

***culturali |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Inquadramento nei ruoli delle | 225***

***amministrazioni pubbliche preposte | cumulabili con i punteggi***

***alla tutela dei beni culturali a | di cui alla Tabella 1***

***seguito del superamento di un | se i titoli sono stati***

***pubblico concorso relativo al | conseguiti dopo l'inserimento***

***profilo di assistente tecnico | nella qualifica ex B3, profilo***

***restauratore | di assistente tecnico***

***| restauratore, nei ruoli della***

***| pubblica amministrazione***

***---------------------------------------------------------------------***

***Inquadramento come docente di |***

***Restauro presso le Accademie di |***

***belle arti per i settori | 300***

***disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26,|***

***ABPR27 e ABPR28 |***

***---------------------------------------------------------------------***

***Tabella 3. - Esperienza professionale***

***---------------------------------------------------------------------***

***Attivita' di restauro | Punteggio***

***---------------------------------------------------------------------***

***Svolgimento di attivita' di restauro di beni |***

***culturali mobili e superfici decorate di beni| 37,50 per anno***

***architettonici ai sensi dell'articolo 182, |***

***comma 1-quater, lettera a) |***

***---------------------------------------------------------------------***

***II) Settori di competenza***

***1) Materiali lapidei, musivi e derivati***

***2) Superfici decorate dell'architettura***

***3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile***

***4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee***

***5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o***

***dipinti***

***6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle***

***7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei***

***8) Materiali e manufatti in metallo e leghe***

***9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e***

***pergamenacei***

***10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale***

***11) Strumenti musicali***

***12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici))***.